



COMUNE DI PIODE

PROVINCIA DI VERCELLI

Via Roma n°13, Piode (VC) – 13020
0163 71155 – municipio@comune.piode.vc.it

Capitolato speciale DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE Di PICCOLO IMPIANTO tennis IN VIA SORBA CON ANNESSO BAR, DI PROPRIETA’ COMUNALE.

CONVENZIONE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la gestione del piccolo impianto sportivo sito in Piode, Via Sorba e dell’annesso bar.

Art. 2 – Descrizione della struttura e delle attrezzature

La struttura affidata in gestione è costituita da:

- a) un campo da tennis
- b) un locale bar con servizi, area pic-nic, tettoia coperta
- c) spogliatoi con bagno e docce.

La struttura affidata in gestione comprende inoltre gli impianti tecnologici, di illuminazione notturna, impianto allarme antintrusione e le seguenti attrezzature ed arredi in dotazione: allegato A;

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto di gestione avrà durata di anni 4, dal 2024 al 2027, con possibilità, alla scadenza, di rinnovo, su conforme volontà dell’Amministrazione, fatto salvo il diritto di prelazione;

Art. 4 – Consegna, verifiche annuali e riconsegna delle strutture

La struttura viene consegnata al gestore nello stato di fatto in cui si trova, gli impianti verranno consegnati tutti funzionanti e nello stato di fatto in cui si trovano.

All’inizio e alla scadenza del contratto sarà stilato apposito verbale di verifica della struttura e delle attrezzature in gestione; a mezzo di tale verbale dovranno essere fatte rilevare le eventuali carenze, nonché gli eventuali danni e disfunzioni causati.

I verbali sopraccitati dovranno essere redatti in contraddittorio tra il gestore e il tecnico comunale.

Art. 5 – Personale

Per la gestione dovrà essere impiegato personale qualificato ed in regola con le vigenti normative in materia di lavoro.

Il suddetto personale sarà alle esclusive dipendenze del gestore il quale sarà il solo ed unico responsabile degli obblighi derivanti dall’osservanza delle vigenti norme in materia di trattamento economico ed assicurativo, restandone l’Amministrazione Comunale completamente e penalmente sollevata.

Il gestore sarà inoltre l'unico responsabile del corretto comportamento ed operato del personale ed è impegnato alla sua sostituzione immediata qualora, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, lo stesso non risultasse idoneo ed adatto.

Art. 6 – Oneri a carico dell'Amministrazione

Sono a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri per l'esecuzione di tutte le opere di manutenzione straordinaria, salvo diverso accordo scritto.

Art. 7 – Oneri a carico del gestore.

Sono a carico del gestore:

- tutte le opere di manutenzione ordinaria che si rendessero necessarie alle strutture , al campo tennis e recinzione, con verniciatura impregnante , biennale, degli stabili;
- le spese relative alla fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua, il materiale di pulizia e disinfestazione per la struttura nel suo complesso, comprensiva del locale bar, degli spogliatoi e delle docce;
- la corresponsione del trattamento economico previsto dalla vigente legislazione ai prestatori d'opera a qualsiasi titolo;
- gli oneri derivanti dalle assicurazioni obbligatorie RCT + incendio rischio locativo;
- l'esecuzione delle operazioni di pulizia preventiva per tutti gli immobili e locali, comprese le aree di pertinenza e delle attrezzature oggetto della convenzione;
- la cura di tutto il verde in dotazione della struttura, comprese le fioriture, concimazioni, le annaffiature, le rasature, nonché ogni altra opera necessaria ed occorrente affinché il verde sia mantenuto in buono stato (area come da planimetria allegata); l'esecuzione di tutte le operazioni giornaliere di pulizia e manutenzione, compresa l'area intorno al campo da gioco tennis, allo scopo di presentare la struttura in buono ;
- il controllo e il mantenimento della struttura a norma anti-infortunistica;
- l'esecuzione delle riparazioni dei danni causati da un improprio e scorretto uso da parte del personale addetto e degli utenti.
- La cura e manutenzione del campo Tennis e barbecue
- L'accesso all'area sportiva con mezzi a motore è consentito solo per il carico/scarico al conduttore, con eventuale ripristino della stradina di accesso.
- La sbarra di accesso all'area deve essere sempre tenuta chiusa.

Art.8 – Obblighi

Mentre il Comune non assume alcun obbligo particolare per la gestione, il gestore oltre a quanto precisato nei precedenti articoli sarà tenuto obbligatoriamente a:

- consentire l'accesso alla struttura e l'effettuazione di tutti i controlli al personale ASL e comunale, preposto allo scopo;
- disporre di assicurazione di responsabilità civile attività per danni causati agli utenti e a terzi per un massimale minimo di € 400.000,00.
- Previa disponibilità e accordi con il Conduttore, dovrà essere consentito il libero accesso e uso ai tavoli e barbecue ai soli residenti del Comune di Piode senza richieste di oneri a carico dei residenti.
- In caso di manifestazioni avente oggetto uso campo calcio/basket dovrà essere consentito l'uso ai soli giocatori di spogliatoi e docce.

Art.9 – Facoltà delle parti

Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, il Comune si riserva la facoltà di usufruire direttamente della struttura e degli impianti per la durata massima di cinque giorni all'anno a titolo gratuito per manifestazioni promozionali. In questo caso, il gestore dovrà prestare la massima collaborazione, provvedendo oltre che all'effettuazione di tutte le normali operazioni di conduzione anche alla disponibilità del personale, allo scopo di ottenere la migliore riuscita delle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco.

Per tale collaborazione il gestore avrà diritto al rimborso spese vive.

L'utilizzo della sopraccitata facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale dovrà essere comunicata al gestore almeno 5 giorni prima della data fissata per la manifestazione.

Art. 10 – Responsabilità

Tutte le responsabilità, nessuna esclusa, derivanti dalla gestione sono a carico del gestore.

Gli eventuali danni causati da chiusure obbligatorie, da qualsiasi cause determinate, saranno di esclusiva competenza del gestore, restandone l'Amministrazione comunale completamente sollevata.

Il verificarsi degli eventi sopraccitati non potrà determinare richiesta di particolari compensi o sconti o proroghe sui pagamenti delle rate dei corrispettivi.

Art. 11 – Orari di apertura e di chiusura

BAR/ristoro

deve essere assicurata l'apertura giornaliera dal 1/7 al 30/8. Il gestore proporrà all'Amministrazione comunale gli orari di apertura e chiusura che dovranno essere approvati.

CAMPI DA TENNIS

Almeno 6 giorni settimanali, nel periodo maggio - settembre, salvo diverso accordo con dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Manifestazioni

Il gestore potrà, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, provvedere all'organizzazione di manifestazioni, anche serali, a scopo sociale-ricreativo.

Dette manifestazioni dovranno essere concordate e autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

A copertura delle spese, il gestore potrà avvalersi di eventuali sponsorizzazioni.

Il gestore sarà unico responsabile di tutti gli eventi che, in dipendenza dello svolgimento delle manifestazioni, potessero verificarsi con assunzione a suo carico delle spese e delle responsabilità per i danni causati a qualsiasi titolo sia all'impianto che agli spettatori, mentre l'Amministrazione dovrà essere completamente sollevata, anche se responsabile del rilascio dell'autorizzazione .

Art.13 – Prezzi

I prezzi per l'accesso alle dotazioni di cui all'art.2 lettera a), sono stabiliti a discrezione del Gestore.

Art.14 – Corrispettivo

Il corrispettivo è fissato in € _____ annui, e deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30/8 di ciascun anno.

Il rimborso delle spese sostenute dal Comune per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua deve essere effettuato entro trenta giorni dalla consegna delle bollette.

In caso di mancato pagamento alla scadenza stabilita si applicherà al gestore una penale pari a € 30,00 per ogni giorno di ritardo.

Art.15 – Cause di decadenza

Costituiscono causa di decadenza del contratto:

il mancato pagamento da parte del gestore del corrispettivo entro la scadenza prevista dal precedente art.14;

la violazione delle norme previste dalla presente convenzione.

Art.16 – Divieto di subappalto e cessione del contratto.

E' vietato il subappalto e la cessione del presente contratto, salvo espresso consenso dell'Amministrazione c. -Al termine della gestione tutte le attrezzature e mobili esistenti nello stabile del bar, passano in proprietà al Comune, al prezzo di euro 10,00; Al termine del rapporto di affitto è esclusa ogni forma di indennità da attribuire al gestore uscente a titolo di avviamento/buona uscita.

Art.17 – Recesso unilaterale

Il presente contratto potrà essere rescisso anticipatamente per giusta causa con preavviso di una delle parti da inviarsi con lettera raccomandata A.R. almeno tre mesi prima dalla scadenza annuale.

Art. 18 – Spese contrattuali

Tutte le spese per la stipula della presente convenzione ,nonché per la successiva eventuale registrazione dello stesso sono a carico di chi chiede la registrazione .

Piode, 28/02/2024

IL SINDACO
Ferraris Davide